

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 14.04.2016

OGGETTO: AFFIDO INCARICO AL DOTT. FOREST. ANDREA BAGATTINI DI BORGO CHIESE (TN) DELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO PER GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E COMPOSITIVO, NON REMUNERATIVI - MIGLIORAMENTO PAESAGGISTICO IN AREE A BOSCO NEI PRESSI DI MALGA LAVANECH.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale di Bersone, aveva già manifestato la volontà di effettuare un miglioramento ambientale della zona di malga Lavanech in C.C. Bersone e per tale motivo con deliberazione della Giunta Comunale di Bersone n. 68 del 05.12.2011 veniva affidato al dott. Forest. Andrea Bagattini di Condino (TN) l'incarico per la predisposizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del miglioramento ambientale alla malga Lavanech in C.C. Bersone;
- che la domanda di contributo sul Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 presentata in data 26.07.2012 alla Provincia Autonoma di Trento, si era conclusa con il non accoglimento dell'istanza, essendo al n. 18 della graduatoria (vedasi determinazione n. 357 del 04.09.2013 del Dirigente del Servizio Foreste e nota prot. N. 487924 del 09.09.2013 del Servizio Foreste e fauna della PAT);

Considerato che ad oggi è possibile presentare una nuova domanda sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, ma alla stessa va allegato un progetto per il quale è opportuno affidarsi ad una consulenza esterna, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 13.04.2016, prot. n. 2557 dal dott. Forest. Andrea Bagattini, con studio tecnico a Borgo Chiese (Tn), per la redazione di un progetto da presentare sul PSR citato in premessa, da cui risulta un importo già scontato del 20% di € 1.000,00.= + Cassa Previdenza 2% (€ 20,00.=) + IVA 22% (€ 224,40.=), per complessivi € 1.244,40=;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico in argomento.

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Rilevato che la spesa complessiva di cui alla presente deliberazione, pari a Euro 856,58= trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 - del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

Dato atto che gli affidamenti degli incarichi tecnici nel limite dell'importo di euro 26.000,00=, come stabilito al comma 12 dell'articolo 20 ed all'art. 22 della L.P. 26/1993, possono essere disposti anche prescindendo dallo schema tipo di convenzione di cui al medesimo articolo.

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

1. Il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche riportate nel deliberato;
2. Qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
3. Il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna della prestazione richiesta.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere con la presentazione della domanda di contributo sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 entro fine aprile 2016;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 81, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista l'attestazione, resa dal sostituto del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, da cui risulta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di incaricare**, per quanto meglio specificato in premessa, il dott. Forest. Andrea Bagattini, con studio tecnico a Borgo Chiese (Tn), della redazione di un progetto da presnetare sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 per interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo, non remunerativi - miglioramento paesaggistico in aree a bosco nei pressi di Malga Lavanech, verso un importo di € 1.000,00.= + Cassa Previdenza 2% (€ 20,00.=) + IVA 22% (€ 224,40.=), per complessivi € 1.244,40=, come risultante dal preventivo pervenuto in data 13/04/2016 al prot. N. 2557 che costituisce parte integrale e sostanziale della presente.
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - 1) Il progetto di cui al punto 1, deve essere consegnato dal Professionista al Comune entro la scadenza per la presentazione dell'istanza sul PSR alla PAT. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 3 (tre); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - 2) Il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti.
 - 3) Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
 - 4) Il pagamento del saldo del compenso, ad avvenuta verifica da parte del Servizio di merito della correttezza della prestazione mediante attestazione del Responsabile del servizio stesso.
 - 5) Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
3. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 1.244,40.= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso.
4. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm... Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. ZCA196AF98. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
5. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, con separata ed autonoma votazione (all'unanimità) ai sensi e agli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, stante la necessità di presentare la domanda di contributo sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 entro fine aprile 2016.
7. **Di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
8. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

S.Z.